



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

Contratto Collettivo Integrativo

ex Lettori di madrelingua
Collaboratori esperti linguistici
dell'Università degli studi di Palermo

STIPULATO IL 25 LUGLIO 2012



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

A seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei conti del 24 luglio 2012 e dell'autorizzazione alla stipula definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo degli ex Lettori di madrelingua e dei Collaboratori esperti linguistici sottoscritta il 25 giugno 2012, già deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 luglio 2012, ancorché vincolata alla prescritta certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei conti, il giorno 25 luglio 2012 alle ore 12³⁰ presso i locali del Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, ha avuto luogo la seduta di contrattazione integrativa al termine della quale le parti hanno sottoscritto il presente Contratto collettivo integrativo degli ex Lettori di madrelingua e dei Collaboratori esperti linguistici:

la delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali *firmato*

Prof. Alessandro Bellavista

Il Direttore Amministrativo *firmato*

Dott. Antonio Valenti

e la delegazione trattante di parte sindacale, composta da:

Rappresentanza Sindacale Unitaria *firmato*

CISL Fed. Università *firmato*

CONFSAL Fed. SNALS Univ. – CISAPUNI *firmato*

CSA della CISAL Università *firmato*

FLC CGIL *NON firmato*

UIL PA-UR *firmato*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI), si applica agli ex Lettori di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del DPR 11 luglio 1980 n°382 e ai Collaboratori esperti linguistici, assunti ai sensi dell'art. 4 del DL 21 aprile 1995 n°120 convertito in legge 21 giugno 1995 n°236, in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
2. Il presente CCI entra in vigore dalla data di stipula definitiva, a seguito della sottoscrizione autorizzata dopo il perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo ed è integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.

ART. 2

NORME DI GARANZIA

PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. In attuazione della legge 12 giugno 1990 n°146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n°83, trovano applicazione le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui al Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996, già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con propria delibera del 4 luglio 1996.

ART. 3

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro del personale di cui all'art. 1, comma 1, del presente CCI, è fissato in misura pari a 500 ore annue effettive – comprensive di tutte le attività svolte nell'ambito dei compiti affidati dal Presidente del Centro Linguistico di Ateneo – e deve essere prioritariamente armonizzato con le esigenze dell'utenza. Esso deve temperare le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti e deve comunque risultare funzionale all'organizzazione dell'attività di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere, in relazione alla programmazione effettuata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del CLA e di quanto in merito deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 5 aprile 2011, nel rispetto dei contratti collettivi ed individuali di lavoro e della normativa vigente.
2. Il rilevamento dell'impegno orario del predetto personale avviene su base annua, con sistemi automatizzati capaci di consentire l'accertamento di eventuali debiti e/o crediti orari di ciascun dipendente, da compensare, di norma, entro l'anno di riferimento e comunque, previo accordo con il Presidente del CLA, entro il primo trimestre dell'anno successivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. La verifica delle presenze e/o assenze, nonché la verifica dell'orario di lavoro individuale effettivamente svolto, è affidata al Responsabile della gestione amministrativa del Centro Linguistico di Ateneo. Il singolo dipendente è personalmente responsabile delle registrazioni effettuate in procedura a mezzo badge.
4. In caso di malfunzionamento del sistema automatizzato, l'orario di entrata e di uscita dei dipendenti viene rilevato con i tradizionali sistemi manuali. Il foglio di ingresso deve essere trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione centrale entro le ore 13.00 e quello di uscita entro la fine della giornata e comunque non oltre le ore 9.30 del giorno successivo.

ART. 4

ASSENZE PER MALATTIA

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal vigente CCNL, le assenze per malattia devono essere comunicate anche telefonicamente dal dipendente al Responsabile della gestione amministrativa del CLA, entro le ore 9,15 del primo giorno in cui esse si verificano; questi ne darà immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il controllo delle assenze dal servizio per malattia verrà effettuato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Gli ex Lettori di madrelingua e i Collaboratori esperti linguistici attualmente in servizio, godono del trattamento economico equiparato a quello dei Ricercatori universitari confermati a tempo definito di pari anzianità, rapportato all'impegno di 500 ore annue, fatti salvi i trattamenti economici di miglior favore. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici.
2. La progressione economica del predetto personale è disciplinata dalle norme nel tempo vigenti per i Ricercatori universitari, tenuto conto di quanto in merito previsto dall'art. 8 della legge 30 dicembre 2010 n°240 e in relazione a quanto previsto dal successivo art. 6 del presente CCI.
3. Conseguentemente, essendo la struttura retributiva del personale di cui al precedente comma 1 equiparata a quella dei Ricercatori universitari, compresi i sistemi di progressione economica, lo stesso non accede al trattamento economico accessorio previsto dalla vigente disciplina contrattuale di comparto e integrativa per il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo.
4. Il trattamento economico accessorio dei CEL che potranno essere eventualmente assunti successivamente alla stipula del presente CCI, sarà definito in apposita sequenza contrattuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 6

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La verifica dell'attività svolta dai Collaboratori esperti linguistici / ex Lettori di madrelingua, prevista dall'art. 4 della legge n.236/95, viene svolta annualmente dal Presidente del CLA, coadiuvato dal Comitato Tecnico scientifico e dal Coordinatore delle attività didattiche, in base a criteri che verranno fissati dai suddetti Organi del CLA, con riferimento ai principi desumibili dal sistema adottato dall'Ateneo per la valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs. 150/2009.

ART. 7

ATTIVITÀ DI STUDIO E FORMAZIONE

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente CCI ha il diritto/dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto allo stesso viene garantito l'accesso agli strumenti necessari, quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e viene favorita, al di fuori del regime orario di cui all'art. 3, la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina, nonché ad altre forme di studio e aggiornamento, anche al di fuori dell'Ateneo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Presidente del CLA, nell'ambito della programmazione generale e fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la possibilità di agevolare le richieste avanzate dai Collaboratori esperti linguistici / ex Lettori di madrelingua, legate allo studio e alla formazione.

ART. 8

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, del presente CCI, in considerazione della particolarità della prestazione lavorativa, si applica la disciplina prevista in materia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, al predetto personale è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Università degli studi di Palermo, previa comunicazione all'Amministrazione, necessaria per verificare la sussistenza dei predetti requisiti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Al predetto personale è altresì consentita la partecipazione ad attività per prestazioni per conto di terzi, secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi” emanato con D.R. n. 3930 del 1° dicembre 2011.
4. Ove la vigente normativa lo consenta, eventuali altri incarichi, conferiti dall’amministrazione, possono essere svolti dai Lettori/CEL al di fuori dell’orario di lavoro di cui al precedente art. 3.

ART. 9

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more che venga definita l’organizzazione logistica del CLA, quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e successivi, del presente CCI, troverà graduale applicazione, fermo restando la completa attuazione della predetta previsione contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data la rilevazione delle presenze del personale di cui all’art. 1, comma 1, del presente CCI potrà avvenire anche con i tradizionali sistemi manuali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. di comparto vigenti nel tempo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DICHIARAZIONI ALLEGATE ALL'IPOTESI DI CCI SOTTOSCRITTA IL 25 GIUGNO 2012

La **FLC-CGIL** di Palermo non firma la IPOTESI di CCI, per gli ex Lettori di madrelingua ed i Collaboratori ed Esperti Linguistici, presentata dall'Amministrazione per motivi di "METODO" e di "MERITO".

L'Amministrazione Universitaria applicando il metodo del "prendere o lasciare", nonostante siano state presentate da parte delle OO.SS. e della RSU 3 piattaforme sostanzialmente sovrapponibili, introduce una concezione delle relazioni sindacali inaccettabile sia per quanto riguarda la firma dell'Ipotesi di CCI relativo agli ex Lettori ed ai Cel, sia perché costituisce un precedente grave per lo sviluppo di corrette e proficue relazioni sindacali, improntate alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti orientati alla prevenzione dei conflitti.

Nel **MERITO** la FLC-CGIL non firma la presente Ipotesi di CCI perché non sono previste chiaramente le mansioni e le funzioni che detto personale è tenuto a svolgere, né possono essere richiamate genericamente le mansioni previste dall'art. 51 del CCNL del 1996 in quanto ciò violerebbe i diritti quesiti dei lavoratori interessati e scaturenti dalle sentenze dei Giudici di Merito; che in considerazione della natura e della specializzazione delle mansioni di detto personale, nonché delle condizioni di lavoro cui oggi sono sottoposti, è improponibile la verifica dell'impegno orario previsto mediante sistemi automatizzati; che la disciplina delle incompatibilità prevista dall'Amministrazione non rispetta quanto statuito dall'art. 51 CCNL del 1996 in materia, modificando di fatto la natura giuridica del rapporto di lavoro degli ex Lettori e Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Infine la FLC-CGIL non firma la presente Ipotesi di CCI perché dalla consultazione dei propri iscritti e dei lavoratori interessati ha ricevuto mandato a non firmare.

La **Federazione CISL Università** Palermo, con grande senso di responsabilità e non senza i dubbi espressi durante le trattative, firma il presente CCI, che si trascina da diversi mesi e considera detto documento l'inizio per un percorso virtuoso, a difesa delle legittime aspettative dei degli ex Lettori di madre lingua e dei CEL.

Difatti, non bisogna dimenticare la situazione che si è venuta a creare negli anni per i sopracitati lavoratori, che hanno pagato sulla propria pelle, il fatto di avere avuto una sentenza passata in giudicato, subendo continue angherie Organizzative e Logistiche dai vari "Responsabili" di turno.

L'aver creato il CLA e razionalizzato il contesto didattico formativo per gli Studenti dell'Università di Palermo, nelle intenzioni è sicuramente lodevole, a patto che ciò non comporti un ulteriore accanirsi sui Lettori/CEL che siano messi nelle condizioni di operare al meglio per una reale fruizione delle lingue da parte degli Studenti.

Le OO.SS. non sono state certo aiutate dal quadro normativo e contrattuale dei sopracitati lavoratori, situazione da non sottovalutare nella disamina di un Contratto scarno di tali riferimenti che non ha permesso un contributo fattivo, legato forse anche da una rigidità della Parte Pubblica non sempre condivisa dalla CISL.

Ciò nonostante, dopo le rassicurazioni da parte del Magnifico Rettore, sulla ottimizzazione logistica della struttura, la Federazione CISL Università Palermo ha apposto la propria firma al presente CCI, pronta ad un confronto serrato su tutte le tematiche logistiche organizzative, onde evitare che le manchevolezze non ricadano sugli Studenti che afferiscano al CLA.